PREMESSA

Multiculturalismo e multilinguismo caratterizzano ormai i Paesi europei e in particolare l'Italia, la quale ha assistito, in questi ultimi anni, allo sviluppo del fenomeno dell'immigrazione.

Man mano che la presenza di cittadini extracomunitari provenienti da paesi lontani va estendendosi ed entrano nel nostro tessuto sociale, la cultura della nostra società si arricchisce, si diversifica, si amplia. Ovviamente è una trasformazione lenta poiché le relazioni che si stabiliscono tra la comunità "che accoglie" e coloro "che sono accolti" sono sempre in qualche modo distinte da un atteggiamento etnocentrico. In questo contesto la scuola può dare il suo contributo se considera l'incontro tra le diverse culture un'occasione che consenta di superare la visione etnocentrica per analizzare gli aspetti della nostra cultura in un'ottica più ampia e più libera. Questa è la dimensione in cui si realizza l'intercultura che, al contrario della multiculturalità, si costituisce attuando nel proprio orizzonte culturale il sistema di relazioni mentali, fisiche, interpersonali che si stabiliscono nel momento in cui le persone e i modi di essere entrano in rapporto reciproco. La diversità, quindi, è sancita non solo come un diritto da rispettare ma come un bene da proteggere contro ogni tentativo di omologazione da parte delle culture egemoni.

Sin dall'inizio nella scuola italiana, si è adottato ufficialmente un orientamento favorevole all'educazione interculturale, che sottende un arricchimento reciproco delle culture che convivono nello stesso territorio.

La scuola si configura come luogo di confronto e scambio culturale, ma anche come sede di acquisizione di strumenti linguistici e culturali adatti a conseguire un buon livello di integrazione per il cittadino di domani.

Questo documento è indirizzato ai Consigli di classe del Liceo Statale Archita e si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di studenti non italofoni.
- Facilitare l'ingresso nella scuola degli studenti di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto.
- Favorire un clima di accoglienza e attenzione alla relazione, in modo tale da prevenire ed eventualmente rimuovere i possibili ostacoli, offrendo così pari opportunità.
- Agevolare la formazione di un contesto propizio all'incontro tra varie culture.

- Porre in essere le condizioni per stimolare e permettere la relazione con la famiglia di origine.

La stesura e l'adozione di un *Protocollo d'accoglienza* nasce, quindi, dall'esigenza di fornire le indicazioni operative contenute nella normativa vigente in materia di minori non italofoni e presentare un modello organizzativo e prassi condivise tra Scuola, studenti, docenti e famiglie.

Il **presente Protocollo** vuole essere un punto di partenza comune e, in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola, sulla base delle esperienze realizzate.

Il Protocollo si rivolge a studenti con problematiche interculturali e di integrazione, ossia:

- con cittadinanza non italiana (CNI);
- con ambiente familiare non italofono;
- minori non accompagnati;
- figli di coppie miste;
- minori arrivati in Italia per adozione internazionale;
- minori rom, sinti e caminanti.

LE FASI DELL'ACCOGLIENZA

AREA AMMINISTRATIVA

1. **L'ISCRIZIONE: criteri ed indicazioni per gli uffici amministrativi settore studenti.**

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri viene affermato e disciplinato in numerose fonti normative, sia interne che internazionali (normativa UE e convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito). In vari articoli, la nostra ***Costituzione*** afferma il diritto-dovere all'istruzione, pertanto le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Le ***Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri 2014*** stabiliscono che i minori non italofoni hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro permesso di soggiorno e a quello della loro famiglia. Il ***DPR n. 394/1999***, ***all'art. 45***, afferma che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza), se l'allievo ne è in possesso. Le ***Linee guida del 2014*** ricordano "*che l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza)*". I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non osta il conseguimento del titolo conclusivo di studi, come previsto dall'art. 45 del DPR. 394/1999 e dalla C.M. del 23 marzo 2000 n. 87. L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

La segreteria richiede alla famiglia copia dei seguenti documenti:

- il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie. Qualora il minore ne fosse privo, la scuola invita la famiglia a contattare i servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari. "*In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza*" (***Linee guida del 2014***).
- I documenti scolastici (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) per verificare il percorso scolastico precedente svolto nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, la scuola richiede ai genitori informazioni in merito alla classe o al tipo di istituto frequentato. In tal caso, il Dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza e sugli studi effettuati.

La ***Nota ministeriale 465 del 27 gennaio 2012*** indica che per gli studenti iscritti alla scuola superiore di II grado e per la prima volta inseriti nel sistema scolastico italiano si deve ritenere che i competenti Collegi dei docenti abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.
Inoltre, la segreteria avrà cura di:

- avvisare la Referente Bes dell'iscrizione per stabilire il primo incontro con la famiglia, avvalendosi eventualmente della mediazione di esperti, con lo scopo di raccogliere una serie di informazioni sull'allievo, utili per adottare decisioni adeguate ai fini dell'inserimento e degli interventi di supporto da attivare. Le informazioni vengono raccolte nella scheda personale dello studente.
- informare i genitori circa i tempi che occorrono per l'effettivo inserimento nella classe a settembre o in corso d'anno.

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA

2. <u>L'inserimento nelle classi degli alunni non italofoni</u>

Avvenuta l'iscrizione dello studente, il Dirigente scolastico convoca un Consiglio di classe corrispondente all'età anagrafica dello studente.
Il Consiglio di classe provvede, in primis, ad una prima conoscenza/valutazione dell'alunno attraverso un colloquio e/o la somministrazione di test.
Sulla base dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno il Consiglio di classe stilerà un verbale in cui esprimerà una valutazione relativa alla classe di ammissione dell'alunno e potrà anche valutare l'inserimento dell'alunno ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
I criteri di cui si terrà conto saranno i seguenti:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. <u>Indicazioni al Consiglio di classe per l'accoglienza nelle classi</u>

Il docente coordinatore relaziona al Consiglio di classe sul nuovo inserimento fornendo informazioni in merito al percorso di studi realizzato dallo studente straniero e alle competenze linguistiche conseguite. I docenti di classe informano gli studenti del nuovo arrivo e favoriscono un clima positivo di relazione; accolgono la nuova allieva o allievo e presentano la classe, cercando di trovare, insieme ai colleghi e ai ragazzi, forme di

comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: un atteggiamento di disponibilità farà sentire da subito le nuove studentesse e i nuovi studenti parte della classe. È auspicabile l'individuazione di un alunno della classe che svolga funzione di tutor per lo studente straniero, in particolare nei primi tempi.

4. L'insegnamento della lingua italiana

Uno degli obiettivi principali nell'integrazione degli studenti stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei fondamentali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli studenti stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con la lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare) e la lingua italiana necessaria per comprendere ed esprimere concetti e sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline (la lingua dello studio). La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.
Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli allievi stranieri, con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, pertanto, che tutti gli insegnanti della classe siano coinvolti.
La competenza linguistica verrà preliminarmente valutata in base ai parametri fissati dal QCER (Council of Europe, 2001), attraverso prove strutturate per la rilevazione del livello di partenza. Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi (livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2), e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale).
Accertato il livello di conoscenza della lingua italiana, laddove sarà necessario, seguirà l'adattamento dei programmi di insegnamento.

5. Criteri per l'adattamento dei programmi a cura del Consiglio di classe

Lo studente non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è un allievo incompetente su tutto ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare la sua competenza disciplinare. Pertanto, diventa fondamentale un buon piano didattico di alfabetizzazione della lingua italiana per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento.

Di conseguenza, il Consiglio di classe individua possibili forme di "adattamento dei programmi di insegnamento", negli obiettivi e nei contenuti in base al livello di conoscenza della lingua italiana dimostrata dallo studente non italofono (secondo il Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue) anche in base ad eventuali risorse disponibili (corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico; attività individualizzate con l'intervento dei docenti dell'organico del potenziamento; intervento del mediatore linguistico; ecc.). In particolare per gli allievi NAI (neo Arrivati in Italia), il Consiglio di classe, considerato il livello di conoscenza della lingua italiana, che non consente all'allievo/a di conseguire le abilità di studio necessarie per raggiungere il successo formativo nell'apprendimento, propone un **Piano di studi personalizzato** (PSP) nei contenuti, nei metodi e nei tempi nelle singole discipline, che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse. deve mirare a coinvolgere e motivare lo studente.

Ricordiamo che la ***Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012*** ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali (BES) anche quelli derivanti dallo "svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale". Il MIUR ha chiarito tuttavia che "*gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP)*".

La ***Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013*** e la ***Nota n. 2563 del 22 novembre 2013*** specificano che per gli studenti con CNI (cittadinanza non italiana), in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso, si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe, il quale motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di

considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

6. La valutazione degli alunni non italofoni

In ottemperanza a quanto previsto dal ***DPR 394/1999 art.45*** e dal ***DPR 122/2009*** (**Regolamento sulla valutazione scolastica**), nelle ***Linee guida del 2014*** si ricorda che la valutazione degli studenti non italofoni avviene nelle forme e nei modi previsti per studenti italiani ovvero:

- Valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei docenti.
- Voti in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento.
- Ammissione alla classe successiva o Esame se voti non inferiori a 6 in tutte le discipline e nel comportamento.
- Rilascio certificazione competenze alla fine dell'obbligo di istruzione.
- Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/1992, o da disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della Legge 170/2010, o presenta altre difficoltà che rientrano nella Direttiva sui bisogni educativi speciali (BES) emanata il 27 dicembre 2012.

Inoltre, nelle ***Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*** si precisa che: "*È prioritario, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite*".

La stesura del Piano personalizzato permette di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e mira a coinvolgere e motivare l'allievo/a. La durata dell'adozione del Piano personalizzato varia in base ai progressi dello studente: di fronte ad un'adeguata motivazione e ad un impegno costante, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni.

Il Piano personalizzato costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda

solo alcune discipline. Attraverso questo strumento i docenti indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1º trimestre o 1° quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. In sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L2 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
5. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a.

La stesura del Piano personalizzato non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento.

Per gli alunni non italofoni nuovi iscritti la valutazione del primo periodo didattico può essere posticipata al secondo. Nella prima fase si valuteranno la partecipazione e l'impegno e obiettivi minimi stabiliti di volta in volta in relazione ai progressi evidenziati o per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio: matematica, scienze, disegno, scienze motorie e sportive, lingua straniera conosciuta). Si potranno valutare i progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse. Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno non italofono non alfabetizzato in lingua italiana, potrà, programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, selezionando i contenuti, nell'ambito delle discipline, individuando i nuclei tematici fondamentali, allo scopo di consentire il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione di classe. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) e diventerà parte importante della valutazione formativa infatti, come si legge nelle ***Linee guida del 2014***, "*si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, considerando il percorso dell'alunno, i passi*

realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, l'impegno e la previsione di sviluppo". In questa ottica, il necessario adattamento dei programmi di studio rende necessario un parallelo adattamento dei parametri di valutazione. Pertanto, i docenti del Consiglio di classe terranno conto che è possibile:

- prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;
- valutare il progresso rispetto al livello di partenza;
- valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;
- considerare che l'alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di Italiano come seconda lingua e quella relativa alle diverse aree disciplinari con i contenuti del curricolo comune;
- tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio relazionali osservate.
- tener sempre conto del grado di stress e frustrazione di natura multifattoriale che un giovane vive per un periodo medio- lungo (18- 24 mesi) dopo il proprio arrivo in un paese straniero, nella gran parte dei casi molto diverso dal suo per usi, costumi e per l'assenza di una "rete" protettiva familiare/ amicale, che in molti paesi possiede grande importanza.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano personalizzato.

La seguente tabella presenta delle proposte di valutazione e di percorsi individualizzati/ personalizzati per alunni stranieri con limitata competenza della Lingua italiana.

I Trimestre	II Pentamestre
<u>IPOTESI A</u> Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti anche semplificati. 1. L'insegnante decide di non valutarlo. In questo caso espliciterà nel verbale dello scrutinio la motivazione: "***La valutazione non può essere espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana***". 2. L'insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso è opportuno esplicitare nel verbale dello scrutinio la motivazione: "***La valutazione fa riferimento ad un Piano***	Il Consiglio di classe dovrà valutare attentamente il percorso seguito dallo studente straniero, sia in classe che nei corsi di alfabetizzazione, considerare l'impegno e la regolarità nella frequenza a scuola. Il lavoro svolto dagli allievi nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline nel caso in cui durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari sarà oggetto di verifiche orali e scritte, (da svolgere in classe). L'ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o parziale raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il Quadro comune europeo di

di studi personalizzato (PSP), in quanto lo studente si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana". Nel caso in cui gli studenti stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.	riferimento), poiché ogni percorso necessita di tempi adeguati. Inoltre, occorre far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una previsione di "sviluppo" dello studente in relazione all'età, alle motivazioni, agli interessi, alle richieste/attese della famiglia.
I Trimestre **IPOTESI B** Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curriculari, se opportunamente selezionati. In questo caso l'insegnante valuterà le competenze raggiunte dall'allievo rispetto agli obiettivi minimi previsti nella programmazione per la classe.	
I Trimestre **IPOTESI C** Lo studente non ha alcuna difficoltà di comprensione, né della lingua parlata, né della lingua scritta, quindi può essere valutato normalmente.	

7. Gli Esami di Stato

Per quanto riguarda gli Esami di Stato, le ***Linee guida del 2014*** ricordano che "*la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. Nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato deve essere contenuta un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento*".

"*In ogni caso non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA*". Per quanto riguarda la prova nazionale predisposta dall'INVALSI, gli alunni stranieri partecipano alla suddetta prova secondo le stesse modalità degli allievi italiani, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Costituzione della Repubblica Italiana del 1 gennaio 1948 artt. 10, 30, 31 e 34.
- C.M. n. 205 del 26 luglio 1990 - *Educazione Interculturale*.
- C. M. n. 73 del 2 marzo 1994 - *Il dialogo interculturale e la convivenza democratica*.
- DPR n. 394 del 31 agosto 1999, art. 45 intitolato "*Iscrizione scolastica*".
- C.M. n. 87 del 23 marzo 2000 - *Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado*.
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 - *Regolamento sulla valutazione scolastica*.
- Nota MIUR n. 465 del 27 gennaio 2012 - *Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato*.
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 - *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- CM n. 8 del 6 marzo 2013 - *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative*
- Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 - *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 - Chiarimenti*
- Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 - *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*